

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4793

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2000

—————

Modifiche al regime transitorio della giurisdizione in materia
di controversie individuali di lavoro nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto del completamento, ad opera del medesimo decreto legislativo e nei riguardi della dirigenza contrattualizzata, del processo di privatizzazione dei rapporti lavorativi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte una serie di modificazioni nel corpo normativo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nel codice di procedura civile, rivolte tutte ad assicurare la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie che si fossero in futuro instaurate relativamente a tali rapporti. Ciò in osservanza della delega legislativa conferita al Governo, in particolare, con l'articolo 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Governo, nell'esercizio della sua funzione di legislatore delegato, si è fatto peraltro carico - emergendo questo dovere, invero, dal tenore complessivo e dallo spirito dei principi e dei criteri direttivi posti con la legge di delegazione - del problema connesso al repentino trasferimento in blocco al plesso giurisdizionale ordinario di un numero assai rilevante di nuovi giudizi e delle conseguenti, inevitabili ripercussioni negative sull'organizzazione e sulla funzionalità generale di quel medesimo plesso.

Per questo, con il decreto legislativo n. 80 del 1998 è stata introdotta una disposizione, nell'articolo 45, comma 17, appositamente preordinata ad assicurare un avvio progressivo delle nuove competenze giurisdizionali devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il meccanismo normativo prescelto è stato quello di attribuire al giudice ordinario, nella predetta funzione, le controversie individuali

di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993 relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e, contemporaneamente, di mantenere ancora alla cognizione del giudice amministrativo le controversie di identica natura ma relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a quella data.

Ad ogni modo, nella prospettiva che il quantitativo di tali ultime controversie non fosse particolarmente consistente ed insieme per assicurare temporaneità al mantenimento della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia in questione, la ricordata disposizione ha, altresì, aggiunto che la giurisdizione amministrativa sarebbe stata garantita ai soggetti interessati solo a condizione che le controversie individuali, relative a questioni afferenti il periodo lavorativo anteriore al 30 giugno 1998, venissero promosse innanzi a tale giudice, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

Nell'approssimarsi di quest'ultima data, tuttavia, la prospettiva dell'esaurimento delle possibili controversie individuali di lavoro, per vicende risalenti a prima del 30 giugno 1998, appare svanire, così come i dati di esperienza stanno dimostrando e come altresì sottolineano i più attenti osservatori di questo segmento della giustizia.

Ecco, dunque, la ragione dell'intervento legislativo che si propone, con il presente disegno di legge, rivolto eminentemente, ed a un tempo, a fugare nei riguardi dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni dubbi interpretativi - con il possibile, ulteriore contenzioso che ne potrebbe derivare - circa l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulle controversie individuali di lavoro determinate da fatti anteriori

al 30 giugno 1998 nonché a salvaguardare il plesso giurisdizionale ordinario dalla possibilità di un ulteriore ampliamento del carico lavorativo nella materia anzidetta.

Il disegno di legge, che si compone di due articoli, prevede all'articolo 1, comma 1, per le finalità predette, la soppressione delle parole che, nella vigente ultima parte del secondo periodo dell'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 1998, determinerebbero con il 15 settembre 2000 la definitiva estinzione della competenza giurisdizionale amministrativa in materia di contenzioso del lavoro nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Per effetto di tale soppressione, dunque, detta competenza permane in capo al giudice amministrativo anche dopo la data ricordata; pur tuttavia questa permanenza resterà nei fatti comunque limitata nel tempo, posto che il naturale decorso del tempo ed il maturarsi delle diverse prescrizioni dei diritti che i lavoratori potranno vantare - relativamente a questioni concernenti la fase del rapporto lavorativo anteriore al 30 giugno 1998 - finirà per far esaurire progressivamente, nella materia in discorso, il carico lavorativo dei giudici amministrativi.

In altri termini, la disposizione in parola determina una sorta di gestione stralcio, affidata ancora al giudice amministrativo, di un quantitativo di possibili controversie legate a fatti che risalgono ad un periodo di tempo nel quale la giurisdizione amministrativa in materia di controversie lavorative era ancora piena e non ancora ripartita con il giudice ordinario.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge recano, poi, disposizioni rivolte a regolare il transito al giudice amministrativo - affinché possa provvedere a risolverle - di tutte quelle controversie che dovessero eventualmente instaurarsi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, nell'arco di tempo compreso fra il 15 settembre 2000 e la data di effettiva entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1.

È infatti verosimile - posto che l'intervento legislativo in discorso entrerà in vigore necessariamente dopo il 15 settembre 2000 - che un certo numero di controversie individuali di lavoro vengano promosse, nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, davanti al giudice ordinario, nella predetta funzione, dopo la ripresa delle attività giurisdizionali che stanno per sospendersi a causa dell'imminente pausa estiva. In questa prospettiva, dunque, si prevede che le controversie in argomento possano, su iniziativa di coloro che le avessero avviate davanti al giudice ordinario, essere assunte dal giudice amministrativo per la relativa cognizione e decisione. Per questa eventualità, si stabilisce che, in ogni caso, l'introduzione del giudizio innanzi al giudice ordinario non resti priva di effetti, salvandosi al contrario proprio quelli più rilevanti sul piano sostanziale, ossia gli effetti connessi all'esclusione di preclusioni legate al maturarsi di eventuali termini di prescrizione e decadenza (impregiudicate peraltro le decadenze e le prescrizioni compiutesi prima dell'introduzione delle controversie in discorso).

Si contempla, infine, nella medesima ottica di massima salvaguardia degli interessi dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, la salvezza degli effetti degli eventuali provvedimenti cautelari che, sempre nel periodo dal 15 settembre 2000 alla data di entrata in vigore della legge, risultassero emanati dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, cui il lavoratore dipendente si fosse rivolto, nello stesso torno di tempo, a tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

L'articolo 2, poi, dispone in ordine alla data di entrata in vigore della legge che, per intuibili ragioni, si rapporta al giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge in oggetto non comporta oneri finanziari, in quanto si limita a modificare il regime transitorio della disci-

plina riguardante le controversie individuali di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione, che permangono in capo ad or-

gani giudicanti già organizzati e strutturati per lo svolgimento di tale tipologia di contenzioso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole «e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000» sono soppresse.

2. Le controversie di cui all'articolo 45, comma, 17, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dal comma 1 del presente articolo, promosse davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nel periodo dal 15 settembre 2000 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dal giudice amministrativo se innanzi allo stesso riproposte anche mediante rinnovazione della notificazione dei ricorsi originari, impregiudicati gli effetti prodottisi con la notificazione di tali ricorsi. Sono in ogni caso salve le preclusioni e le decadenze realizzatesi anteriormente alla data di notificazione dei ricorsi originari.

3. I provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in relazione alle controversie e nel periodo di tempo di cui al comma 2, conservano i loro effetti se le controversie sono riproposte innanzi al giudice amministrativo, valendo in tal caso quali provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

4. Sono procedibili i ricorsi concernenti le controversie di cui al comma 2 proposti al giudice amministrativo nel periodo di tempo previsto dal medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

